

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

35.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TESINI GIANCARLO

INDICE

	PAG.
Sostituzione:	
PRESIDENTE	397
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma (<i>Approvato dal Senato</i>) (2202)	397
PRESIDENTE	397, 398, 400, 401, 402, 403, 405
AMALFITANO, <i>Relatore</i>	398, 399, 400, 401
BIASINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>	399, 400, 401, 402, 403, 407
CARELLI	406, 407
FERRI	406
FIANDROTTI	404
GANDOLFI	405
RALLO	403
STERPA	398, 399, 400, 401, 403
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	407

La seduta comincia alle 9,15.

SCOZIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Saverio Monteleone, del gruppo parlamentare comunista, è stato designato a far parte dell'VIII Commissione Istruzione e belle arti in sostituzione del deputato Asor Rosa, dimissionario.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma (Approvato dal Senato) (2202).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della

città di Roma», già approvato dal Senato nella seduta del 3 dicembre 1980.

Come i colleghi ricordano, nella precedente seduta del 21 gennaio, la Commissione, conclusa la discussione sulle linee generali, aveva proceduto alla nomina di un Comitato ristretto che prendesse in esame le eventuali proposte di modifica al testo in discussione.

Prego, quindi, il relatore, onorevole Amalfitano, di riferire in merito al lavoro svolto dal Comitato ristretto.

AMALFITANO, *Relatore*. In seno al Comitato ristretto, che ha lavorato sulla base della relazione da me svolta nella precedente seduta e con la preziosa presenza del ministro, sono state chiarite molte delle perplessità che erano state espresse nel corso della discussione sulle linee generali da parte dei rappresentanti dei diversi gruppi politici. Si è, pertanto, giunti al convincimento, proprio per rispettare in pieno lo spirito del provvedimento, di non modificare il testo, se non per la parte relativa alla copertura finanziaria, così come indicato dalla V Commissione bilancio.

A questo punto, non mi rimane che ribadire la mia piena adesione alla filosofia dell'urgenza del provvedimento, perché si intreccia con l'esigenza della programmazione e dell'efficienza amministrativa, che in qualche modo con questo provvedimento si intendono aiutare. Tutti noi ci auguriamo che in futuro ci siano altre scelte prioritarie ed altri interventi organici in grado di rispondere alle esigenze di protezione e di conservazione di tutto il patrimonio artistico ed archeologico italiano, e in particolare di quello presente nel Mezzogiorno d'Italia.

Invito pertanto la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 180 miliardi da iscriversi negli stati di previsione del Ministero per i beni culturali e

ambientali per gli anni finanziari dal 1980 al 1984, al fine di realizzare opere di scavo, manutenzione, restauro e valorizzazione, nonché studi, indagini, allestimenti museali, attività didattiche e di promozione culturale, del patrimonio archeologico di Roma, come pure per acquisti ed espropri di beni mobili ed immobili di interesse pubblico e di importanza storico-monumentale-archeologica ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

La somma di lire 180 miliardi di cui al comma precedente va assegnata in ragione di lire 168 miliardi, 2 miliardi e 10 miliardi rispettivamente alla Soprintendenza archeologica di Roma, alla Soprintendenza archeologica di Ostia e alla Soprintendenza archeologica dell'Etruria meridionale.

Il Ministro per i beni culturali ed ambientali può con proprio decreto, sentiti i competenti comitati di settore, in rapporto a programmi determinati, variare la ripartizione di cui al comma precedente.

L'autorizzazione di spesa per gli anni finanziari 1980 e 1981 è determinata rispettivamente in lire 10 miliardi ed in lire 40 miliardi.

Le quote relative agli anni successivi saranno determinate con la legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

L'onorevole Sterpa ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire al primo comma la parola « 180 » con l'altra « 90 ».

Al primo comma, sopprimere le parole da « nonché studi » fino a « promozione culturale ».

STERPA. Vorrei subito sottolineare che la cifra stanziata per questo provvedimento mi sembra alquanto esagerata, soprattutto se si tiene conto che si tratta soltanto della città di Roma. Infatti, se è vero che Roma è una città molto importante dal punto di vista archeologico e monumentale, è pur vero che la somma all'uopo stanziata è estremamente ragguar-

devole e che su di essa varrebbe la pena di fare qualche considerazione. A mio avviso, infatti, se noi stanziamo 180 miliardi per Roma, quanti dovremmo destinarne al resto d'Italia, che non versa certo in condizioni migliori?

Vorrei, comunque, cogliere l'occasione dell'illustrazione di questi emendamenti per rilevare che tutta la legge, così com'è impostata, va rivista; è in questa logica che si muove il secondo emendamento da me presentato, con il quale chiedo la soppressione delle parole « nonché studi, indagini, allestimenti museali, attività didattiche e di promozione culturale »: in tal modo, infatti, si corre il rischio — ed il sospetto è legittimo — di disperdere i fondi tra una miriade di attività tra cui, addirittura, quelle didattiche e questo in un momento in cui il paese versa in gravi difficoltà dal punto di vista economico.

AMALFITANO, *Relatore*. Esprimo parere contrario sui due emendamenti presentati dall'onorevole Sterpa, in quanto le obiezioni che egli ha sollevato sono state, a mio avviso, ampiamente superate sia con riferimento alle delucidazioni fornite dal ministro, sia in relazione alla distribuzione del fondo stanziato. Per altro, voglio far rilevare all'onorevole Sterpa che la somma di 180 miliardi prevista nel provvedimento in esame ha già subito dei tagli proprio per le ragioni cui egli si è richiamato.

Per ciò che concerne l'emendamento soppressivo di una parte del primo comma, mi pare che esso sia lesivo nei confronti della politica globale dei beni culturali, soprattutto della nuova impostazione di questa nell'ambito della quale è stato affidato un ruolo sempre più importante ai musei — in particolare per quel che riguarda la città di Roma — togliendo loro la funzione di mero deposito per farli diventare, invece, momenti essenziali di attività culturali e didattiche.

BIASINI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*. Il Governo è contrario agli emendamenti proposti dall'onorevole Sterpa e desidera motivare tale parere.

In primo luogo, vorrei sottolineare che non si può proporre semplicemente di ri-

durre lo stanziamento, ma è necessario anche indicare in che direzione tale riduzione debba muoversi, tanto più che la legge è stata concepita secondo indicazioni precise d'intervento.

STERPA. Chiedo scusa, ma non mi pare che ci sia molta precisione nell'espressione « studi, indagini, allestimenti », tanti più che non si indica nemmeno un limite di spesa.

BIASINI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*. In secondo luogo, vorrei sottolineare che non è esatto affermare che si destinano a Roma troppi fondi rispetto al resto d'Italia. Così facendo, infatti, mi sembra che si ignori che questa è una legge per la tutela del patrimonio archeologico di Roma; non voglio insegnare niente a nessuno, ma non credo che il patrimonio archeologico di Roma, al di là di qualsiasi considerazione, possa essere paragonato ad altri patrimoni archeologici, in quanto non esiste certamente altrove un patrimonio di eguale rilevanza. Si tratta di un dato obiettivo, di un risultato della storia.

Vorrei, inoltre, sottolineare che — mi spiace di dover ripetere argomentazioni già svolte sia in questo sia nell'altro ramo del Parlamento — questa legge non è il frutto di un'iniziativa solitaria del ministro per i beni culturali, ma è, invece, il risultato di una lunga serie di studi e di ricerche che sono stati compiuti in modo molto approfondito da una commissione ministeriale presieduta da colui che io considero un grande maestro della cultura, dell'archeologia e del restauro, Cesare Gnudi, recentemente scomparso.

Per quel che riguarda le strutture della legge, esse sono frutto di un'ampia consultazione che non si è svolta solo sul piano politico, attraverso forme di patteggiamento tra i partiti, ma che ha riguardato l'ambito « solare della pianura della cultura archeologica », risultato, questo, il cui merito non va attribuito agli attuali Governo e ministro per i beni culturali e ambientali, ma ai due anni di studi e di ricerche accurate che la commissione di cui ho parlato ha compiuto. Per altro, co-

me ho già avuto modo di evidenziare, la richiesta iniziale di finanziamento era di 250 miliardi che, però, per considerazioni di opportunità di bilancio, sono stati portati a 180, cifra, questa, considerata necessaria per attuare gli interventi previsti. Sono queste le ragioni per le quali non posso accettare gli emendamenti presentati dall'onorevole Sterpa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Sterpa soppressivo al primo comma, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Sterpa sostitutivo al primo comma, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo trasmesso dal Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Per gli interventi di cui all'articolo precedente, le Soprintendenze archeologiche competenti provvederanno ogni anno, prima del 30 settembre, alla redazione di programmi da approvarsi dal Ministro per i beni culturali e ambientali, previo parere dei competenti comitati di settore.

I programmi di cui al comma precedente potranno comprendere anche iniziative da attuarsi in collaborazione con il comune di Roma.

Il coordinamento con la disciplina urbanistica interessata dagli interventi anzidetti viene attuato ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'onorevole Sterpa ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

STERPA. Mi sembra strano che i programmi debbano essere...

BIASINI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*. « Possono », non debbono.

STERPA. Peggio ancora, mi consenta signor ministro, perché così non vengono previsti dei limiti di spesa, ma genericamente si stabilisce che potranno essere fatti indagini, studi, allestimenti museali, attività didattiche e di promozione culturale. Pertanto, non è possibile sapere quale quota di questi 180 miliardi sarà destinata alle opere di scavo, di manutenzione, restauro e valorizzazione del patrimonio archeologico. Ovviamente sono pienamente d'accordo sull'utilizzo in quest'ultimo senso dei fondi che si intendono stanziare con il provvedimento in esame, mentre non posso fare a meno di sottolineare che certamente tutti siamo coscienti di cosa si nasconda dietro espressioni del tipo: studi, indagini, attività didattiche e promozione culturale. Non bisogna, inoltre, dimenticare che nel mese di giugno si svolgeranno a Roma le elezioni amministrative: ciò aggiunge preoccupazioni a preoccupazioni, perché non vorremmo che di questa legge ci si serva per promuovere anche delle attività nell'ambito della campagna elettorale.

Concludendo, desidero ribadire che non condivido affatto la previsione di una così ampia discrezionalità nell'uso dei fondi per la sovrintendenza: sarebbe stato meglio, signor ministro, usare un termine perentorio, in luogo di quel « possono », che definisse i limiti delle iniziative da prendersi e da attuarsi in collaborazione con il comune. Per tutte queste ragioni ho ritenuto opportuno presentare questo emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 2 sul quale invito i colleghi a riflettere affinché lo valutino positivamente.

AMALFITANO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Sterpa per le stesse ragioni per le quali non ho ritenuto di poter condividere l'altro presentato - e respinto dalla Commissione - all'articolo 1.

In particolare, desidero far notare al collega Sterpa che la soppressione del comma in oggetto lederebbe in maniera sostanziale la filosofia del provvedimento, modificandone e distorcendone la *mens* stessa.

BIASINI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*. Il Governo è contrario all'emendamento Sterpa. Desidero, inoltre, sottolineare che il secondo comma dell'articolo 2 va letto in stretta connessione con il primo comma che recita: « Per gli interventi di cui all'articolo precedente, le soprintendenze archeologiche competenti provvederanno ogni anno, prima del 30 settembre, alla redazione di programmi da approvarsi dal ministro per i beni culturali e ambientali, previo parere dei competenti comitati di settore ». Non credo che tale comma richieda una interpretazione autentica, in quanto il suo disposto è, a mio avviso, estremamente chiaro. Infatti, quale facoltà autonoma viene assegnata alla sovrintendenza? Può soltanto elaborare delle proposte che dovranno poi passare al vaglio dei comitati di settore, che sono l'organo tecnico-scientifico-amministrativo del Ministero e, successivamente, ancora a quello del ministro cui spetta la decisione.

Ho voluto fare questa precisazione per evitare che si diano del provvedimento delle interpretazioni di tipo polemico — almeno a mio avviso — di cui si sente parlare fuori da quest'aula e che qui sono state riprese.

STERPA. Signor ministro, viviamo in Italia e non in Utopia. Sappiamo benissimo quanto valgano certe affermazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Sterpa soppressivo del secondo comma, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo trasmesso dal Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Ove l'attuazione dei programmi richieda studi o indagini preliminari di particolare complessità tecnica e scientifica, il Ministro per i beni culturali e ambientali è autorizzato, a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, a stipulare convenzioni di ricerca. Tali convenzioni possono anche essere stipulate su proposta dell'Istituto centrale del restauro, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 6 febbraio 1973, n. 23.

Le convenzioni di cui al precedente comma non potranno riconoscere spese e onorari che non siano documentati dall'ente, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria.

L'onorevole Sterpa ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 3.

STERPA. Anche per quel che riguarda questo emendamento, non posso fare altro che riprendere le argomentazioni con le quali ho illustrato i precedenti non accolti dalla Commissione. Mi rendo perfettamente conto di condurre una battaglia del tutto solitaria per cui, non volendo perdere tempo né volendone far sprecare alla Commissione, mi limito a sottolineare che, anche se parlassi per un'ora intera, non otterrei alcun risultato ed il mio emendamento sarebbe comunque respinto.

A questo punto desidero soltanto che resti agli atti la mia opposizione a tutta la legge ed in particolare ad alcuni suoi aspetti: per queste ragioni insisto sul mio emendamento soppressivo dell'intero articolo.

AMALFITANO, *Relatore*. Il parere del relatore è contrario a questo emendamento per le ragioni precedentemente illustrate. La soppressione dell'articolo 3 mutirebbe notevolmente il provvedimento, stra-

volgendone la *ratio*, è limiterebbe la possibilità di porre in essere tutta una serie di interventi che non hanno solo carattere restaurativo, ma rappresentano un *input* relativamente al momento della ricerca che è, a mio avviso, di grande rilevanza. Desidero, a questo proposito, sottolineare che la legge che vogliamo oggi approvare non ha fini esclusivamente conservativi, ma di impulso alla ricerca, assolutamente necessaria per la tutela del patrimonio archeologico; impostazione, quest'ultima, che indubbiamente arricchisce il contenuto del disegno di legge al nostro esame.

BIASINI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*. Il Governo è contrario anche a questo emendamento. Desidero far osservare al collega Sterpa — e non certo per spirito polemico, ma per esigenze di chiarezza e per manifestare anche una certa amarezza che nasce dal fatto che avrei preferito che il disegno di legge godesse del più ampio consenso possibile — che francamente un po' sorprende che lo spirito dell'articolo 3 non venga condiviso proprio da un collega di parte liberale. È evidente, infatti, che lo scopo dell'articolo 3 è quello di dare maggiore spazio alle esigenze di ricerca attraverso un sistema di convenzioni che è stato già ampiamente collaudato con l'applicazione del disposto della legge per la ricostruzione del patrimonio artistico del Friuli e della Val Nerina. Temo che il Senato, all'unanimità, abbia messo a punto un provvedimento straordinario per Pompei che potrà rappresentare un aggravio di lavoro per il collega Sterpa, perché riprende lo spirito che informa l'articolo 3 del disegno di legge all'esame della Commissione, dal momento che esso rappresenta un orientamento culturale nuovo del Ministero che si apre così, attraverso le convenzioni, alla collaborazione della grande cultura, soprattutto universitaria, indispensabile per portare a buon fine in modo corretto lo sforzo di tutela del patrimonio culturale.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo 3 è stato presentato un solo emendamento; che

risulta essere interamente soppressivo, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 3.

(È approvato).

L'emendamento soppressivo risulta, pertanto, respinto.

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 4.

L'approvazione del programma di cui all'articolo 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste nel programma.

Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo alla data di approvazione del programma.

(È approvato).

ART. 5.

Per l'esecuzione di quanto previsto dalla presente legge l'Amministrazione è esonerata dall'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3, secondo comma, 5, 6, 7, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

All'onere di lire 10 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1980, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utiliz-

zando. l'accantonamento « Rifinanziamento del programma impianti fissi Ferrovie dello Stato ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore, onorevole Amalfitano, su conforme parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« All'onere di 10 e 40 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1980 e 1981 si provvede rispettivamente a carico e con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi ».

BIASINI, *Ministro dei beni culturali e ambientali*. Il Governo è, ovviamente, favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge.

STERPA. Nel ribadire la mia opposizione al disegno di legge, vorrei precisare che le osservazioni del ministro mi trovano certamente sensibile, ma queste, però, non sono sufficienti, in quanto, essendo questioni di principio, devono poi tradursi in fatti concreti. Gli emendamenti che ho presentato al testo e che sono stati respinti si muovevano proprio in questa logica, cioè nello spirito di una concezione liberale dello Stato e mi meraviglia — e lo dico con molta cordialità — che proprio un ministro repubblicano accetti con molta facilità uno stanziamento di 180 miliardi (si badi: miliardi, non milioni),

quando poi per il restauro di Pompei, a quanto mi risulta, lo stanziamento proposto è di soli 10 miliardi. Mi piacerebbe sapere a questo punto a quanto ammonteranno gli stanziamenti per il restauro dei monumenti distrutti dal recente terremoto. Non voglio, comunque, ulteriormente dilungarmi su questi aspetti del problema.

Quanto all'emendamento al secondo comma dell'articolo 2, anch'esso respinto, esso nasceva dall'esigenza di non affidare ad altri la spesa di questa enorme somma o, comunque, dall'esigenza di evitare eventuali speculazioni, sempre possibili, in vista delle prossime elezioni amministrative nella provincia di Roma. Come ho già detto prima, viviamo in Italia, non in Utopia e, quindi, sappiamo tutti quali possano essere i pareri dei componenti i comitati di settore. Infatti, l'emendamento all'articolo 3 andava proprio nel senso di eliminare certe discrezionalità. Dirò di più, forse l'articolo 3 avrebbe dovuto essere sottoposto al parere della I Commissione affari costituzionali.

Per finire, mi rendo conto di combattere una battaglia difficile; sono cosciente di essere isolato, di rappresentare una forza politica priva di un peso numerico determinante e sono anche cosciente di trovarmi di fronte ad un accordo tra maggioranza ed opposizione per evidenti motivi, per cui, non avendo vocazioni di tipo ostruzionistico, che nel caso specifico non otterrebbe alcun risultato, mi limito a ribadire la mia opposizione a provvedimenti di questo genere che possono prestare il fianco a speculazioni di vario tipo da parte delle forze politiche.

RALLO. Com'è mio solito, svolgerò un breve intervento per annunciare il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale al disegno di legge in esame, voto favorevole che, comunque, non mi esime dal formulare riserve e critiche.

Questo provvedimento arriva tardi e, nella sua struttura, non credo che si presenti molto bene. Ho condiviso, nella sostanza, alcune delle osservazioni dell'onorevole Sterpa proprio perché la for-

mulazione del disegno di legge lascia adito a critiche, preoccupazioni, incertezze. Dopo un lungo sonno, i nostri legislatori si sono risvegliati per affrontare il gravissimo problema del degrado del patrimonio archeologico e culturale di Roma. Tale problema, dopo interi decenni di disattenzione, sembra ora che possa essere risolto ed ecco il motivo per cui noi siamo favorevoli al provvedimento in oggetto, anche se non possiamo esimerci dall'osservare che sono stati consumati anni, addirittura decenni, con la conseguenza che si è giunti al depauperamento di tale patrimonio la cui conservazione non riguarda soltanto la capitale, ma tutto il paese, addirittura l'intera umanità, la storia del mondo civilizzato. Crediamo che la difesa di questo patrimonio arrechi notevole incremento allo Stato italiano con l'afflusso di turisti da ogni parte del mondo; eppure, all'interesse del mondo intero nei confronti di questo patrimonio è corrisposto, almeno fino ad ora, un assoluto disinteresse da parte nostra.

In questo contesto si colloca il disegno di legge in esame che, per altro, non si inserisce in un quadro di seria programmazione. Ci lascia anche perplessi il fatto che venga fissata al 30 settembre di ogni anno la data entro cui le sovrintendenze dovranno presentare i piani di intervento; come tutti sappiamo, il fatto di determinare scadenze fisse per l'attuazione di interventi non ha mai dato buoni risultati, tanto più che essi sono stati effettuati prevalentemente su pressioni, su interessi di parte, non certo in base ad un programma. Non concordo con il collega Sterpa quando propone la soppressione dell'articolo 3 che, però, a mio avviso trova una collocazione inadeguata all'interno del provvedimento, essendo più logico che esso sia posto prima e non dopo quella parte della legge che riguarda le spese ed i programmi.

Tuttavia, al di là di queste osservazioni e di queste critiche, il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore del provvedimento in oggetto nella speranza che esso rappresenti un primo passo verso una presa di coscienza da parte del

Governo italiano per la difesa di un patrimonio di civiltà e di storia che ci appartiene e che fino ad ora è stato troppo trascurato.

FIANDROTTI. Nell'intervento svolto in sede di discussione sulle linee generali avevo già preannunciato le ragioni che motivano il voto favorevole del gruppo socialista al disegno di legge, in esame che ha come finalità quella di recuperare un patrimonio essenziale per la cultura e la civiltà del nostro paese. In sede di Comitato ristretto avevo avuto modo di manifestare talune perplessità che, però, sono state sciolte nella discussione odierna.

Su alcuni di questi aspetti vorrei ora soffermarmi. Innanzitutto riteniamo che sia necessario, cogliendo l'occasione dell'approvazione di questo provvedimento, potenziare l'Istituto centrale del restauro la cui importanza è da tutti riconosciuta, ma che fino ad ora non ha trovato adeguato riscontro in iniziative concrete. Per altro, è indubitabile che tale istituto svolge una funzione centrale nel recupero archeologico ed architettonico che il provvedimento in esame intende perseguire. Inoltre, ho già avuto modo di osservare come non sia sufficiente il collegamento con le sovrintendenze archeologiche di Ostia e del Lazio, ma si debba prevedere un collegamento operativo con la sovrintendenza ai monumenti, collegamento che si esprima, ad esempio, nell'elaborazione dei programmi di cui all'articolo 2 del disegno di legge in esame. Tale intervento, inoltre, deve avere carattere operativo, come ho già sottolineato in sede di discussione sulle linee generali. Questo intervento specifico, quindi, dovrà far compiere un passo in avanti alla metodologia del recupero del patrimonio culturale.

Concludendo, desidero sottolineare che quanto ho sin qui detto rappresenta il contenuto di un ordine del giorno, che sarebbe mia intenzione presentare e sottoporre al parere della Commissione, volto ad impegnare il Governo, in relazione all'esigenza di un'organica attuazione del-

la legge recante interventi urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma, a predisporre i necessari collegamenti con la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma e del Lazio, ai fini della formulazione, da parte della soprintendenza archeologica, dei programmi di cui all'articolo 2 della legge; a potenziare le strutture operative e di ricerca dell'Istituto centrale per il restauro; a predisporre adeguate discipline a carattere tecnico e scientifico, in modo che nell'attuazione della legge possano essere sperimentati nuovi modelli operativi secondo le finalità qualificanti del disegno di legge ».

PRESIDENTE. Debbo far presente al collega Fiandrotti che, a norma dell'articolo 88, primo comma, del regolamento, gli ordini del giorno possono essere presentati e svolti solo nel corso della discussione degli articoli per essere posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. Essendo noi già, con le dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge, nella fase della votazione finale, non è più possibile la presentazione di ordini del giorno.

È chiaro, per altro, che il contenuto dell'ordine del giorno che l'onorevole Fiandrotti avrebbe voluto presentare resta comunque agli atti della Commissione, avendone il presentatore dato ragione nel corso della sua dichiarazione di voto.

GANDOLFI. Il gruppo repubblicano voterà a favore del disegno di legge e lo farà con viva soddisfazione perché — così come sottolineato dal collega Rallo — esso rappresenta una proposta di intervento organico sul patrimonio archeologico della città di Roma che — come tutti più o meno superficialmente abbiamo avuto modo di constatare — ha registrato in questi anni un continuo degrado.

Esprimendo, dunque, tale soddisfazione e motivando il nostro voto favorevole, desidererei riprendere brevemente alcune osservazioni fatte dall'onorevole Sterpa. Se

le preoccupazioni da quest'ultimo espresse oggi fossero state manifestate in sede di Comitato ristretto, certamente avrebbero trovato la più piena considerazione e sarebbero state anche fugate dalle spiegazioni fornite in tale sede dal ministro e dalla espressa volontà di quest'ultimo di assumere determinati impegni. Infatti, in sede di Comitato ristretto, tutti abbiamo avuto la possibilità di ascoltare le esaurienti argomentazioni del ministro riguardanti non soltanto l'iter di formazione del disegno di legge, ma anche il significato specifico del disposto e delle procedure di attuazione del provvedimento medesimo.

Vorrei, poi, far osservare ancora al collega Sterpa che, da una lettura attenta del testo del disegno di legge, è possibile evincere che le procedure di attuazione del dispositivo legislativo responsabilizzano pienamente la struttura tecnica del Ministero: il processo di formazione dei programmi, infatti, passa attraverso una triplice valutazione che prende le mosse dalle proposte della soprintendenza, per arrivare, in una seconda fase, al vaglio degli organi tecnici della burocrazia e, infine, a quello del ministro. Come dicevo, quindi, la responsabilizzazione della struttura amministrativa dello Stato è completa; inoltre, non posso fare a meno di sottolineare che in tale struttura si deve aver fiducia: ove così non fosse si enterebbe in una logica nell'ambito della quale l'unico spazio occupabile è quello della contrattazione politica. Concludendo, devo dire che dal mio punto di vista la stessa struttura del disegno di legge e la sua impostazione procedurale dovrebbero fugare le preoccupazioni del collega Sterpa, che invito a riflettere su questo punto che mi pare il solo in grado di dare precise risposte alle sue perplessità.

Per quel che riguarda le osservazioni svolte dal collega Sterpa in ordine alla misura, secondo lui eccessiva, della spesa prevista dal provvedimento in esame, desidero dire che una discussione attorno a questo argomento potrebbe pure protrarsi all'infinito; ritengo, pertanto, che sia opportuno attenersi alle spiegazioni fornite

dal ministro: si tratta di programmi e di valutazioni di massima fatti dalla soprintendenza, che li ha prospettati come indifferibili nella loro realizzazione e presa in considerazione nel prossimo triennio. Se così è, lo Stato deve affrontare questa spesa, anche se di dimensioni notevoli. Ed a questo proposito desidero dire che la questione della compatibilità di questa spesa con il quadro complessivo di tutta la spesa pubblica va posta in altra sede, nel momento, cioè, in cui si discute della sua destinazione in termini generali. Personalmente ritengo che una previsione di spesa di elevata entità destinata al settore oggetto del provvedimento rappresenti un fatto prioritario nell'ambito della spesa pubblica medesima. Il nostro paese deve fare uno sforzo notevole per recuperare e valorizzare il patrimonio archeologico e questo per una infinità di ragioni, alcune delle quali già ricordate dai colleghi che sono intervenuti prima di me. In primo luogo, per il valore culturale di tale patrimonio — ed in questo senso, lo ripeto, l'indirizzo di spesa seguito assume valore prioritario tale da indurmi a dire che forse sarebbe opportuno sacrificare parte degli interventi in altri settori meno qualificanti da questo punto di vista — ed in secondo luogo per il valore economico intrinseco a tale recupero, per l'attrattiva turistica che il nostro patrimonio artistico esercita, e, quindi, per il flusso di denaro che determina.

Per tutte queste ragioni noi riteniamo che il provvedimento che ci accingiamo a votare debba essere integralmente accolto e debba essere considerato come una buona legge da valorizzare nella sua applicazione pratica, soprattutto perché rappresenta un punto di svolta nella politica di tutela del patrimonio artistico ed archeologico del paese.

FERRI. Il gruppo comunista ha già avuto modo di esprimere il proprio consenso al disegno di legge in sede di discussione sulle linee generali, per cui non mi dilungherò su questo punto. Desidero solo ribadire che secondo noi tale disegno di legge rappresenta una adeguata rispo-

sta all'importanza dei problemi che vuole risolvere ed alla gravità della situazione in cui versa il patrimonio archeologico di Roma. In particolare il nostro parere favorevole è determinato sia dal contenuto e dalle finalità del provvedimento, sia dalla scelta degli organismi che esso coinvolge per la realizzazione dei piani e dei programmi, sia dagli strumenti di programmazione e di controllo degli investimenti e degli impianti previsti. Noi consideriamo questo provvedimento assai qualificante per il Ministero per i beni culturali e ambientali, in quanto può costituire veramente un punto di svolta: esso dà maggiore autorità ad un Ministero fino ad oggi considerato di seconda categoria e stabilisce una serie di presupposti culturali all'azione del Ministero stesso. Infine, poiché si tratta di un provvedimento che interviene sul complesso del patrimonio storico, archeologico ed artistico italiano, ribadisco il voto favorevole del gruppo comunista, sottolineando, nel contempo, la necessità di un provvedimento urgente per i monumenti lesionati nelle zone del terremoto.

CARELLI. Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana al provvedimento in discussione, esprimo anche la più viva soddisfazione per il lavoro che abbiamo svolto. La soddisfazione non è legata soltanto alle attese specifiche della città di Roma, ma è legata anche ad una iniziativa che rappresenta un primo intervento serio di rafforzamento e di ristrutturazione dei beni culturali. Vorrei richiamare l'attenzione del ministro sulla necessità che un intervento di questo tipo sia adottato quanto prima per tutto il patrimonio artistico del Mezzogiorno. Va anche sottolineata l'esigenza di verificare in che misura l'intervento ordinario o straordinario del Governo possa collegarsi alla nuova legge in favore del Mezzogiorno.

Condivido le considerazioni del collega Sterpa sul fatto che il provvedimento che stiamo per approvare possa collegarsi in qualche modo a speculazioni di ordine politico in vista delle prossime elezioni, am-

ministrative nel comune di Roma. Debbo dire, però, che nel rispetto della sua autonomia il Parlamento non può non adottare provvedimenti di questo genere, ma deve fare in modo che essi si sottraggano ad eventuali speculazioni politiche e vadano, anzi, nella direzione di un potenziamento generale delle esigenze di arricchimento, di fruizione, di preservazione dei monumenti, alle quali esigenze questo provvedimento va incontro.

D'altra parte, anche motivi di opportunità fanno comprendere quanto sia importante nell'adottare provvedimenti seri e rilevanti non legarsi troppo alle esigenze di bilancio al fine di non ritardarne troppo l'approvazione. Per la verità, debbo tuttavia esprimere nei confronti di questo provvedimento una riserva di fondo in merito alla effettiva capacità delle sovrintendenze di gestire i fondi che mettiamo a loro disposizione. Mi chiedo, infatti, se le strutture ordinarie saranno in grado di assolvere i compiti straordinari che vengono loro affidati. Ora, poiché a livello di sovrintendenze esiste un potere monocratico, in presenza di un intervento straordinario, si dovrebbe provvedere, come si fa del resto in altri settori dello Stato, alla nomina di consigli di gestione in grado di assolvere i nuovi compiti. Per altro, come ha detto già il ministro, il provvedimento si occupa non soltanto dell'aspetto tecnico e scientifico del problema, ma anche di quello decisionale. Per questo motivo ritengo opportuno che il Ministero approvi programmi pertinenti e penetranti rispetto alle modalità operative, perché — va ancora una volta ricordato — attraverso un canale ordinario non può passare un intervento straordinario; altrimenti, corriamo il rischio di sentirci dire, una volta esaurito l'intervento straordinario, che esso era stato troppo enfatizzato. È necessaria, perciò, una verifica costante dei problemi di gestione del Ministero in relazione alla spendibilità e al valore dell'impegno di spesa previsto. Mi pare che qualcosa da parte del Ministero debba essere fatto per favorire non soltanto linee ed indirizzi di carattere tecnico-scientifico, ma anche operativo-gestionale.

BIASINI, *Ministro per i beni culturali ed ambientali*. Chiedo scusa per non aver precisato prima che presso la direzione generale competente per il settore esiste un ufficio speciale per l'applicazione delle leggi straordinarie.

CARELLI. In secondo luogo, vorrei rilevare come debba essere evitata qualsiasi forma di promiscuità di compiti da parte del Ministero nella delicata fase del passaggio all'attuazione dei programmi. Particolare scrupolo deve essere riposto dal Ministero all'atto dell'approvazione di tali programmi onde evitare il rischio di una identificazione tra controllori e controllati e ciò anche al fine di rendere il più possibile trasparente l'operato della pubblica amministrazione ad ogni livello.

Desidero, inoltre, sottolineare il mio accordo con il collega Fiandrotti in ordine al valore esemplare del provvedimento in esame. Se potessimo trovare, attraverso questa iniziativa, sia sul piano tecnico-scientifico, sia su quello riguardante le strutture qualificate di intervento, un punto di riferimento, questo potrebbe essere utilizzato non solo nell'ambito previsto dalla legge in esame, ma anche in uno più vasto, in tal modo assumendo valore sperimentale ed esemplare per gli ulteriori interventi.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio ar-

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1981

cheologico della città di Roma » (*approvato dal Senato*) (2202).

Presenti e votanti . . .	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Amalfitano, Barbarossa Voza,
Bianchi Beretta, Bosi Maramotti, Brocca, Ca-

ravita, Carelli, Casati, De Gregorio, Del Donno, Ferri, Fiandrotti, Gandolfi, Gui, Innocenti, Masiello, Nespolo, Pagliai, Quarenghi, Rallo, Russo Giuseppe, Scozia, Sterpa, Tesini Giancarlo, Zoso.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO